



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 18/04/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 18 marzo 2013, n. 71**

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii - D.Lgs 152/2006 e e ss.mm.ii - Riesame in esecuzione della Ordinanza TAR Puglia, sez. Bari, n. 378 del 21.04.2011 per Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 60 MW (sotto-insieme della proposta progettuale intera) da realizzare nel Comune di Lucera (FG), in località "Coppe di Montedoro". - Proponente: Edp Renewables Italia S.r.l. già Energia in Natura S.r.l., con sede legale in Verbania (VB), Via 42 Martiri, 165.

L'anno 2013 addì 18 del mese di Marzo in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 464 del 18.10.2010 il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul progetto di parco eolico sito in Lucera (Fg) in loc. "Coppe di Montedoro" in favore della EdP Renewables Italia S.r.l., subentrata all'originario proponente Energia in Natura S.r.l.. In particolare il parere favorevole riguardava parte del progetto proposto e, segnatamente, sette aerogeneratori puntualmente indicati e georeferenziati nel provvedimento dei 27 complessivamente proposti in progetto.

Con ricorso al Tar Puglia sede di Bari (n. R.G. n. 18/2011), la società chiedeva l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 464/2010.

Il Tar, con ordinanza n. 378 del 21.04.2011, ordinava alla Regione il riesame del progetto. A tale provvedimento cautelare seguiva atto di invito e diffida notificato in data 21.07.2011 e acquisito al prot. n. 7949 del 09.08.2011 del Servizio Ecologia.

Con ulteriore istanza ex art. 112 del D. lgs. 104 del 02.07.2010, la società ricorreva nuovamente al Tar ai fini dell'ottemperanza all'ordinanza 378/2011, nonché per la contestuale nomina di un commissario ad acta in ipotesi di infruttuosa decorrenza del termine eventualmente assegnato per provvedere.

In data 20/09/2011 si riuniva il Comitato VIA regionale per una valutazione preliminare in seno al riesame.

Il TAR Puglia (Sezione Prima) con l'ordinanza n. 783 del 21 settembre 2011, stabiliva che "considerato che tale riesame è stato avviato con atto del Comitato tecnico per la VIA in data 20 settembre 2011...allo stato non vi è esigenza di provvedere", con riferimento alla reiterazione del ricorso da parte della Società.

Seguiva ricorso della EdP Renewables Italia s.r.l., contro la Regione Puglia al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, del verbale del Comitato regionale per la VIA tenutosi il 20 settembre 2011.

Con Sentenza breve n. 376/2012 il TAR Puglia- sez. Bari, dichiarava inammissibile il ricorso e indicava chiaramente la portata del riesame, circoscrivendolo alla parte impugnata del provvedimento dirigenziale n. 464 del 18.10.2010, ovvero al solo contenuto ritenuto lesivo dalla parte ricorrente, con riferimento al giudizio di compatibilità ambientale sfavorevole riferito a taluni aerogeneratori.

Con nota prot. n. 8981 del 23.09.2011, l'Ufficio chiedeva, ai fini dell'adozione del provvedimento di riesame della Valutazione di Impatto Ambientale già rilasciata in data 15.10.2010, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici, al Servizio Assetto del territorio regionale nonché all'Autorità di Bacino per la Puglia di rendere il proprio parere "rilevato che il progetto interferisce con aree perimetrale dal PAI, che sono interessate masserie il cui valore e pregio storico storico/architettonico va accertato".

Con nota acquisita al prot. n. 10107 del 7/11/2011, la Società richiedeva di essere audita dal Comitato VIA, tale richiesta veniva accolta con nota prot. n. 9508 del 17/10/2011 e la Società veniva audita nel corso della seduta del Comitato VIA regionale del 18.10.2011.

Con nota prot. n. 9783 del 24/10/2011 l'Autorità di Bacino della Puglia, riscontrando la richiesta di cui alla nota del 23.09.2011, segnalava la necessità di ricevere documentazione tecnica e digitale, ai fini del rilascio del parere di competenza.

Con nota prot. 13 del 2/1/2012, l'Ufficio indicava il collegamento web dal quale era possibile scaricare l'intera documentazione digitale relativa agli elaborati progettuali della proposta progettuale. La stessa comunicazione era inoltrata anche agli altri enti precedentemente coinvolti per l'espressione del parere di competenza.

Con nota del 22/12/2011, acquisita al prot. n. 085 del 3/1/2012, l'Autorità di Bacino procedeva a trasmettere i risultati di un'analisi preliminare speditiva, al fine di evidenziare le principali criticità dell'intervento rispetto al PAI. In base alle evidenze vincolistiche enucleate, erano richiesti al proponente ulteriori elaborati specialistici (studio di compatibilità geologica e geotecnica), più ulteriori elaborati tecnici che proponessero una "soluzione in variante che minimizzi le intersezioni del cavodotto interrato con il reticolo idrografico, più ulteriori evidenze", e simili.

Con ulteriore comunicazione l'Autorità di Bacino tornava a richiedere i file vettoriali (shape file) georeferenziati.

Con nota acquisita al prot. n. 1108 del 9/2/2012 il MIBAC (Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici) sollecitava le soprintendenze ad esprimersi entro il termine predefinito.

Con nota del 31/01/2012 acquisita al prot. n. 1533 del 22/02/2012, la EdP Renewables portava lo scrivente Ufficio a conoscenza di aver messo a disposizione dell'Autorità di Bacino tutta la documentazione progettuale, compresi file shape georeferenziati come da richiesta AdB.

L'Autorità di Bacino, con nota acquisita al prot. n. 2333 del 16/3/2012, confermava le sovrapposizioni degli aerogeneratori e di parte delle opere accessorie in aree tutelate dalle NTA del PAI e richiedeva nuovamente il progetto completo debitamente validato, comprensivo degli "shape file" per confermare i rilievi istruttori inerenti alle ubicazioni degli aerogeneratori e delle opere.

Con nota-fax del 19/04/2012, acquisita al prot. n. 3355 del 24/4/2012, la società proponente comunicava un "Atto di significazione e diffida a dare esecuzione all'ordinanza del TAR Puglia- Bari 21 Aprile 2011, n.378". Contestualmente ribadiva che "il parere favorevole di VIA già espresso per 7 aerogeneratori non ha mai formato oggetto di impugnazione e non è quindi interessato dall'ordinanza cautelare del TAR", contestando che l'Amministrazione, "nell'individuare le fasi indispensabili della rinnovazione dell'istruttoria, aggravava il procedimento con la richiesta di pareri non necessari e non propedeutici alla verifica della compatibilità ambientale".

Con nota prot. n. 3685 del 7/5/2012 l'Ufficio invitava la Società a soddisfare tempestivamente le richieste dell'AdB Puglia, al fine della conclusione del riesame. Nella stessa nota si invitava ad una celere espressione anche la Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici di Bari, "atteso che la

Società ha recentemente diffidato lo scrivente Servizio a dare compiuta esecuzione alla citata ordinanza del TAR". La stessa nota era invita per competenza alle due Soprintendenze competenti.

Facendo seguito alla predetta nota, la Direzione Generale procedeva a sollecitare le Soprintendenze restando in attesa di "sollecito ed urgente riscontro".

In data 11 luglio 2012 perveniva il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici, evidenziando che le opere in progetto ricadono "in un comparto territoriale ad elevato indice di significatività archeologica..", richiedendo comunque ulteriore documentazione cartografica.

In data 31 agosto 2012 perveniva una nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con la quale la stessa formulava una richiesta documentale.

Con nota del 5 settembre 2012, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto trasmetteva ulteriore parere, in cui la stessa segnalava che "al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio culturale e variazioni di progetto per la presenza di eventuali depositi e/o strutture di interesse archeologico" era necessario "corredare il progetto delle opere con la Carta Archeologica del territorio interessato da tutte le opere".

Con nota prot. n 7112 del 7/09/2012, l'Ufficio sollecitava il Servizio Assetto del Territorio ad esprimere le valutazioni di competenza.

Al prot. n. 7878 del 1/10/2012 era acquisito un ulteriore parere interlocutorio da parte dell'AdB Puglia, in cui erano prefigurate ulteriori criticità ed ulteriori carenze documentali e in cui si evidenziano possibili riposizionamenti di alcuni elementi del layout (comprese le torri) rispetto alla proposta progettuale originaria. Di tali variazioni progettuali la Società non ha mai fornito evidenza alla Autorità competente per la VIA.

Il 25.09.2012 il Comitato Reg.le per la VIA si riuniva per riprendere, a seguito dei passaggi amministrativi intercorsi, l'istruttoria. In particolare riteneva di dover effettuare approfondimenti di natura giuridico e tecnica.

Il 2.10.2012 il Comitato Reg.le per la VIA si riuniva per l'espressione del parere di competenza ed esprimeva parere sfavorevole all'intervento, "con riferimento alla quota parte del parco eolico oggetto di riesame, costituita da 20 aerogeneratori per un totale di potenza pari a 60 MW". Detto parere veniva notificato al proponente con nota prot. n. 8524 del 18/10/2012, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., consentendo di produrre eventuali osservazioni entro un fissato termine di tempo (dieci giorni)

Con nota acquisita al prot. n. 9279 del 6.11.2012, la EdP renewables Italia Srl chiedeva una proroga di 10 giorni del termine di presentazione delle osservazioni scritte, successivamente accordata con nota d'Ufficio prot. n. 9352 del 7.11.2012

Il 13.11.2012, con nota acquisita al prot. n. 9537 del 13.11.2012 pervenivano le controdeduzioni al parere negativo notificato con nota prot. n. 8524 del 18/10/2012. Alla stessa veniva allegata la "Relazione Paesaggistica, così come caricata sul portale della Regione Puglia www.sistema.puglia.it".

Con nota prot. n. 10776 del 31.12.2012 la società effettuava richiesta di nuova audizione presso il Comitato VIA.

L'audizione richiesta veniva concessa con nota prot. n. 299 del 15.01.2013 e si teneva nella seduta del 22.01.2013.

In data 12.02.2013 la Società depositava una nota contenente "proposta di ottimizzazione lay-out con 19 aerogeneratori Vestas mod. V122- 3 MW".

In data 12.02.2013 il Comitato Reg.le per la VIA, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011, si riuniva per l'espressione del parere di competenza. Il Comitato, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, alla luce delle audizioni concesse e messe a verbale, visti gli atti di ufficio, confermava, facendo salvi gli effetti favorevoli e non contestati della determina 464/2010 relativi ai sette aerogeneratori ivi individuati, il parere espresso nella seduta del 2.10.2012.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 2.10.2012, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Società proponente ha presentato le proprie osservazioni;

ACQUISITO il parere, confermativo del precedente, reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 12.02.2013, che, anch'esso allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c.1 della LR 11/2001 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE E POLITICHE
ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

di esprimere, in conformità al parere del Comitato regionale per la VIA reso nelle sedute del 2.10.2012 e 12.02.2013, parere negativo di valutazione di impatto ambientale per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 60 MW (sotto-insieme della proposta progettuale intera) da realizzare nel Comune di Lucera (FG), in località "Coppe di Montedoro". - Proponente: Edp Renewables Italia S.r.l. già Energia in Natura S.r.l., con sede legale in Verbania (VB), Via 42 Martiri, 165;

di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio regionale di Assetto del territorio, al Comune di Lucera, al Comune di San Severo, alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio
Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto
